



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. **FS** Area **1- 4**
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: DPCM 26 aprile 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6*

In risposta alle numerose richieste di chiarimenti circa le novità introdotte dall'ultimo DCPM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, si riassumono qui di seguito le disposizioni di interesse degli iscritti (e dei Collegi).

Le **misure** del provvedimento in oggetto **hanno efficacia dal 4 al 17 maggio 2020**, e resta fermo il monitoraggio della situazione epidemiologica da parte delle **Regioni**, che - sulla base dello stesso decreto - **possono proporre tempestivamente al Ministero della Salute delle misure (più) restrittive ed urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale** interessate da eventuali aggravamenti.

Sono consentiti (solo) gli **spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative**, pur ribadendosi il “*divieto alle persone [...] di spostarsi o trasferirsi [...] in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano*” e fatto salvo - in ogni caso - il rientro presso il domicilio, la residenza o abitazione.

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585

Le specifiche **attività professionali** di competenza degli iscritti **continuano a non essere sospese**, rientrando le stesse nei Codici ATECO di cui all'allegato 3 del DPCM in commento.

Nondimeno, per le medesime attività professionali - secondo l'art. 1, comma 1, lett. ii), e l'art. 2, comma 1 - permane la necessità che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) all'interno della struttura, si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si adottino strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Inoltre, le attività all'interno degli studi professionali devono, in ogni caso, svolgersi nel rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" fra il Governo e le Parti sociali del 24 aprile 2020 (v. **allegato 6**).

Mentre con riferimento specifico alle attività in cantiere, queste devono eseguirsi nel rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri" condiviso il 24 aprile 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali (v. **allegato 7**).

Si evidenzia altresì, per ogni utile consultazione, che - ai fini della classificazione del rischio delle varie attività - l'INAIL ha emanato un apposito "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", con cui si è ritenuto che le attività del settore delle costruzioni presentano, in generale, un indice di rischio complessivo mediamente basso e che, in particolare, la classe di rischio di tutte le attività di interesse degli iscritti è bassa.

Infine, è appena il caso di sottolineare che gli iscritti sono tenuti ad un attento esame e a dare piena attuazione alle misure riportate negli anzidetti documenti, integrandole eventualmente con altre (purché equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della singola organizzazione), posto che **la mancata applicazione degli adeguati livelli di protezione ivi indicati comporta la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**.

Per quanto invece riguarda l'organizzazione del lavoro nei Collegi, nel DPCM vengono richiamate le disposizioni di cui all'art. 87 (e 87-bis) del D.L. n. 18/2020 (come convertito - con modificazioni - dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, supplemento ordinario 16/L).

Si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Maurizio Savoncelli)

/ac